

Certificato per l'invalidità civile

La nostra normativa prevede che siano considerati **mutilati ed invalidi civili**

- *i cittadini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, affetti da minorazioni congenite od acquisite a carattere permanente dalle quali sia derivata una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3;*
- i minori di 18 anni e gli ultra-sessantacinquenni sono considerati invalidi qualora presentino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

Rientrano pertanto nella categoria degli invalidi civili tutti i cittadini che siano portatori di invalidità non dipendenti da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Con *la Legge n° 18 del 1980* è stato introdotto il diritto al riconoscimento dell'**indennità di accompagnamento** per coloro che sono totalmente inabili (invalidità al 100%) e si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continuativa

Certificato medico telematico per domanda riconoscimento invalidità civile

I medici certificatori devono essere accreditati presso il sistema dell'INPS, cioè essere in **possesso del PIN**

Modalità di assegnazione del PIN e primo accesso alla procedura per i medici

- 1) stampare e compilare il modulo di richiesta del PIN disponibile sul sito INPS
- 2) inoltrare il modulo a mezzo fax alla Sede Provinciale INPS e l'INPS provvederà a recapitare a mezzo posta il PIN oppure consegnare il modulo personalmente all'INPS e, in tal caso, il PIN verrà consegnato al momento in busta chiusa.

Compilazione telematica del certificato medico

Homepage: entrare nella sezione Servizi OnLine →
Per tipologia di utente → Medici Certificatori →
selezionare “Certificato medico per il
riconoscimento dell’invalidità civile”.

Dopo aver effettuato l’autenticazione, con codice
fiscale e PIN, **accedere alla sezione “Compila ed
invia certificato”**.

Compilazione telematica del certificato medico

I dati necessari per la completezza del certificato sono:

- 1) dati anagrafici del cittadino completi di codice fiscale
- 2) dati clinici (anamnesi, obiettività, diagnosi);
- 3) eventuale indicazione dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o dell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
- 4) eventuale indicazione di patologie oncologiche in atto (al fine di fruire delle previsioni della legge n. 80/2006); in caso di **patologie oncologiche** è possibile richiedere, in base alla L. 80/2006, la procedura d'urgenza per il riconoscimento dell'invalidità civile e della situazione di grave handicap
- 5) eventuale indicazione di patologie gravi previste nel DM 2.8.2007.
- 6) eventuale indicazione della sussistenza in atto di controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sé o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio .

Per quanto riguarda la diagnosi,

l'inserimento dei codici ICD-9 è facoltativo

Finalità del certificato medico

La corretta indicazione della finalità del certificato risulta essere di fondamentale importanza **ai fini dell'inoltro telematico**, della successiva domanda di invalidità civile.

Quindi nella sezione “*Il presente certificato è rilasciato ai fini della domanda di...*” il medico dovrà barrare una delle seguenti voci:

- INVALIDITÀ
- CECITÀ
- SORDITÀ
- HANDICAP
- DISABILITÀ

barrare una delle seguenti voci:

- **INVALIDITÀ**: si intende **INVALIDO CIVILE** il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali (riconoscimento ai sensi dell'art. 2 legge 30/03/1971, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni) o con un residuo visivo pari o a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; oppure con un residuo perimetrico binoculare non inferiore al 10% (Legge 138/2001).
- **Sono esclusi: gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro, gli invalidi per servizio.**

barrare una delle seguenti voci:

- **CECITÁ**: si intende **CIECO CIVILE**, cieco assoluto o cieco parziale, il cittadino definito ai sensi della Legge 03/04/2001, n. 138 (artt. 2 e 3). Nella certificazione telematica il medico specialista in oftalmologia avrà cura di indicare che la medesima viene rilasciata ai fini della domanda di “cecità” nel caso di cieco assoluto o di cieco parziale, viceversa indicherà “invalidità” nel caso di ipovedente grave.
- La certificazione per il riconoscimento della cecità civile può essere eventualmente inoltrata telematicamente anche dal Medico Curante (MMG o Pediatra) purché la patologia sia attestata da un certificato oculistico.

barrare una delle seguenti voci

SORDITÁ: si intende **SORDO CIVILE** ai sensi della legge 26/05/1970, n. 381, il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Il periodo dell'età evolutiva si conclude con il compimento dei 12 anni di età.

Se i livelli di perdita uditiva sono inferiori a quelli indicati o non è dimostrabile l'epoca dell'insorgenza dell'ipoacusia nell'arco dell'età evolutiva, viene effettuata una valutazione secondo i criteri dell'invalidità civile.

La casella **“SORDITÁ”** va quindi contrassegnata solo in caso di sordomutismo. Nel caso di sordità acquisita non professionale (es. presbiacusia dell'anziano), da inserire tra i dati clinici del paziente, va contrassegnata la casella **“INVALIDITÁ”** (N.B. L'ipoacusia deve essere documentata da audiogramma tonale).

barrare una delle seguenti voci

HANDICAP: si intende **PORTATORE DI HANDICAP** ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104.

La richiesta di “handicap” può essere inserita contestualmente alla sola richiesta di “invalidità”.

- **La legge 104/92** è una legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili e definisce le persone handicappate che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. Tale norma sancisce i diritti alle prestazioni stabilite in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione riconosciuta (**es. fruizione dei permessi lavorativi**).

barrare una delle seguenti voci

DISABILITÁ: si intende **COLLOCAMENTO MIRATO** (fruibile dal 15° al 65° anno di età), ai sensi dell'art. 1 della legge 12/03/1999, n. 68.

La domanda per il collocamento mirato può essere presentata direttamente anche dall'interessato unicamente allegando il verbale di invalidità/cecità, in quanto non è necessario il certificato medico telematico.

I principali diritti previsti in base al riconoscimento dell'invalidità civile sono i seguenti:

- minori:

- - indennità di frequenza (per il minore che presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età).
- - indennità di accompagnamento.

- età' compresa tra 18 ed 65 anni:

- - 35% diritto alle forniture protesiche
- - 46% diritto all'iscrizione al collocamento mirato al lavoro come invalido - 67% esenzione parziale del ticket
- - 74% assegno di invalidità (reddito non sup. a 4805,19 E al 2015)
- - 100% pensione di invalidità (reddito non sup. a 16.532,10 E al 2015),
esenzione totale ticket

- ultra-sessantacinquenni:

- per i soggetti di età superiore ai 65 anni, è prevista come unica indennità economica l'assegno di accompagnamento.

Una particolare attenzione va posta ai benefici che possono derivare dalla **richiesta di riconoscimento di Handicap ai sensi della Legge 104/92.**

Detta normativa ha definito “**persona handicappata** colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di vita di relazione, di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione...” (art. 3. comma i) “... Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione la situazione assume connotazioni di gravità” (art. 3 comma 3).

Si possono verificare condizioni in cui venga riconosciuto lo stato di Handicap grave senza necessariamente il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

